

# **CONSORZIO FORESTALE**

## **PIZZO BADILE**

### ***REGOLAMENTO COMPRENSORIALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)***

#### **Art. 1 – Premessa**

Il Comune di Losine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2000, ha costituito con i Comuni di Breno, Niardo, Braone, Ceto, Cimbergo, Paspardo e la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Forestale Pizzo Badile con sede a Niardo.

#### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 del 05/12/08, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade distinto per Comune di appartenenza). Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli così come definiti dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada)

#### **Art. 3 – Soggetto gestore**

L'Amministrazione individua quale unico Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali indicate nell'art.2 e nell'allegato A) il Consorzio Forestale Pizzo Badile con sede a Niardo in via Adamo n. 7, il quale potrà gestire le strade agro-silvo-pastorali di cui all'allegato A) congiuntamente a quelle di altri Comuni aderenti al Consorzio stesso.

#### **Art. 4 Chiusura con cartello**

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 2 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 31/08.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte delle singole proprietà o, se appositamente incaricato, per il tramite del Consorzio Forestale, di idoneo cartello di divieto di transito riportante la scritta “ AI SENSI DELLA NORMATIVA FORESTALE VIGENTE - ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI”.

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

#### **Art. 5 – Chiusura con barriera**

L'Amministrazione Comunale mediante apposito atto e per il tramite del Consorzio Forestale potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 2 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana di Valle Camonica ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 23.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

#### **Art. 6 – Ordinanza di chiusura – chiusura per neve**

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovranno tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

In caso di presenza di neve, il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo della strada nonché dall'obbligo di effettuare lo sgombero della neve sulle strade rientranti nel presente regolamento.

### **Art.7 – Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

### **Art. 8 – Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, la categoria d'utenza, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, fotocopia o autocertificazione dei dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore dichiarati (tre mezzi complessivamente), eventualmente autocertificazione di proprietà, con allegata fotocopia d'identità.

### **Art. 9 – Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione è rilasciata dal Consorzio Forestale entro 10 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Consorzio Forestale e da parte del proprietario della strada, l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di tre mezzi ( definiti all'art. 2). Sui mezzi stessi potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

L'autorizzazione viene rilasciata al titolare e, limitatamente alle categorie A1, A2 e A3, nel caso di proprietari e affittuari di immobili anche alle persone legate da rapporti di parentela od affinità fino al secondo grado con il proprietario o l'affittuario.

### **Art. 10 – Strade di proprietà di più Comuni**

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di Comuni non aderenti al presente regolamento, l'autorizzazione si intende valevole per l'intero percorso e, per i casi specifici, fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Consorzio Forestale dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi i quali entro 15 giorni potranno chiedere la revoca dell'autorizzazione sul tratto di propria competenza.

### **Art. 11 – Classificazione delle categorie d'utenza**

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte del Consorzio Forestale, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- A1** Residenti nei Comuni che hanno affidato la gestione della VASP al Consorzio;
- A2** Residenti nei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Camonica;
- A3** Non residenti nei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Camonica;
- A4** Soggetti privati non ricompresi nelle categorie A1-A2-A3 che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
  
- B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- B2** Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- B3** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- B4** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
  
- C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

- D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali “Giornate delle Strade”, di cui al successivo art. 26;
- D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e siano in possesso di patente di guida valida;
- D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L’handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
- E1** Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- F1** Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

### **Art. 12 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d’uso dichiarate in base alla Categoria richieste e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

I permessi dovranno essere pagati mediante versamento al Consorzio Forestale e saranno rilasciati al richiedente ad esibizione della relativa ricevuta.

Per i richiedenti di cui alle categorie A1, A2 ed A3 i permessi potranno essere rilasciati anche da esercizi pubblici convenzionati con il Consorzio Forestale, mediante predisposizione di appositi blocchetti con ricevuta, qualora la durata di detti permessi sia inferiore o uguale a un mese.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

- ▣ **Per la categoria d’utenza “A1” il permesso di transito sarà rilasciato per tutte le strade VASP di cui all’art.2 e sulle altre strade VASP gestite dal Consorzio Forestale in altri Comuni, alle seguenti condizioni:**

- ▣ validità mesi 12:      versamento di €50;

- ✎ validità mesi 1: versamento di €20;
- ✎ validità giorni 7: versamento di €10;
- ✎ validità giorni 1: versamento di € 3.

Il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà o in affitto;

☐ Per la Categoria “A2” il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- ✎ validità mesi 12: versamento di €50, per ogni Comune;
- ✎ validità mesi 1: versamento di €20, per ogni Comune;
- ✎ validità giorni 7: versamento di €10, per ogni Comune;
- ✎ validità giorni 1: versamento di € 3, per ogni Comune.

Il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà o in affitto;

☐ Per la Categoria “A3” il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- ✎ validità mesi 12: versamento di €75, per ogni Comune;
- ✎ validità mesi 1: versamento di €25, per ogni Comune;
- ✎ validità giorni 7: versamento di €15, per ogni Comune;
- ✎ validità giorni 1: versamento di € 5, per ogni Comune.

Il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà o in affitto;

☐ Per la categoria d'utenza “A4” il permesso di transito avrà validità limitata al periodo d'esercizio dell'attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di **€100** – e sarà valido unicamente per le strade d'accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria gestite dal Consorzio Forestale;

☐ Per le categorie d'utenza “B” il permesso di transito avrà validità di **mesi sei** e sarà **gratuito**, eventualmente rinnovabile nel corso dell'anno;

☐ Per le categorie d'utenza “C” il permesso di transito avrà validità di **giorni sette** e sarà **gratuito**, eventualmente rinnovabile nel corso dell'anno;

☐ Per le categorie d'utenza “D1 e D3” il permesso di transito avrà validità **annuale** e sarà **gratuito e il permesso di transito sarà rilasciato per tutte le strade VASP di cui all'art.2 e sulle altre strade VASP gestite dal Consorzio Forestale in altri Comuni**;

☐ Per le categorie d'utenza “D 2” il permesso di transito avrà validità **vitalizia** e sarà **gratuito. Il permesso di transito sarà rilasciato per tutte le strade VASP di cui all'art.2 e sulle altre strade VASP gestite dal Consorzio Forestale in altri Comuni**;

☐ Per la categoria d'utenza “E” non saranno rilasciati permessi, ma il Comune o i Comuni interessati, sentito il parere del Consorzio Forestale, potranno autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti (tali segnalazioni saranno a completo carico degli organizzatori);

☐ Per la categoria d'utenza “F” valgono le disposizioni di cui al successivo art. 13.

### **Art. 13 – Convenzioni tra Consorzio Forestale e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi**

Qualora sul territorio del Comune siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Consorzio Forestale potrà stipulare un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (Allegato D) allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la medesima struttura turistica, gli uffici del Comune e del Consorzio Forestale, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

### **Art. 14 – Registro permessi**

Un registro delle autorizzazioni rilasciate (con l'esclusione dei permessi settimanali o giornalieri relativi alle categorie A1, A2 ed A3) con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso il Consorzio Forestale, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio trasmettendone copia al Comune. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

### **Art. 15 – Mezzi autorizzati al transito**

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa

amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

#### **Art. 16 – Limiti di transito**

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1	Massima	
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

#### **Art. 17 – Divieto di strascico**

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

#### **Art. 18 – Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello, dell'ERSAF, dell'ASL, dei Vigili del fuoco, nonché dei Comuni del Consorzio Forestale Pizzo Badile interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari di Gruppi e Associazioni



di Protezione Civile e Anticendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza), i medici e i veterinari nello svolgimento della loro attività;

- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale Pizzo Badile nonché i mezzi di proprietà degli operai del medesimo qualora utilizzati per giungere sul posto di lavoro provvisti di apposito pass;
- d. i mezzi agricoli (trattori, ecc.);
- e. i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione al Consorzio forestale Pizzo Badile da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli, informazioni da trasmettere almeno 1 settimana prima delle date dei suddetti censimenti.

#### **Art. 19 – Transito nel Parco dell'Adamello**

Nelle strade o tratti di strada situati nel perimetro del Parco dell'Adamello, si osservano le norme di cui all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco, ed in particolare il comma 2 per le strade situate negli orizzonti superiori del Parco; conseguentemente le categorie di utenti cui può essere rilasciata l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento sono le A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3.

Eventuali altre richieste di accesso motorizzato non ricomprese nelle succitate categorie potranno essere autorizzate previo parere vincolante dell'Ente gestore del Parco dell'Adamello, purché non nell'ambito dell'area di Parco Naturale, come istituito dalla L.R. 23/2003.

#### **Art. 20 – Sanzioni**

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 105,57 a euro 316,71 da irrogare da parte della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello ai sensi della L.R. 31/08 art.61; l'importo potrà subire indicizzazioni a seguito di apposito provvedimento regionale.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di inosservanza alle seguenti regole:

- a. contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati;
- b. esbosco mediante strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- c. effettuazione di fuori strada con i mezzi motorizzati;

- d. abbandono rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. disturbo alla fauna o danneggiamento della flora;
- f. danno alle colture e/o strutture agricole;

Oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme violate, l'Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Consorzio Forestale il quale, tenuto conto della gravità della violazione, ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantare alcun diritto e non potrà richiederne un altro fino all'anno successivo.

#### **Art. 21 – Garanzia**

Il Consorzio Forestale potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B4 dell'art. 11), il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### **Art. 22 – Competizioni**

Gare e manifestazioni di motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune o Comuni interessati sentito preventivamente il Consorzio Forestale e previo parere vincolante da parte della Comunità Montana e del Parco dell'Adamello nei rispettivi territori, prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a favore del Consorzio forestale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 gg dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e/o Parco dell'Adamello, Comune e Consorzio Forestale verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo della garanzia prestata.

#### **Art. 23 – Vigilanza**

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

#### **Art. 24 – Danni**

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Consorzio Forestale e la proprietà da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 25 – Manutenzione e destinazione dei fondi**

La manutenzione ordinaria (ai sensi del comma 2 art.71 del R.R. n° 5/07) della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Consorzio Forestale, mentre per la manutenzione straordinaria si potrà attingere ad eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Comune).

Il Consorzio Forestale istituirà un apposito fondo vincolato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 12; la Comunità Montana verserà annualmente al Consorzio forestale le sanzioni introitate ai sensi dell'art. 20 ed elevate sul territorio del Comune.

La Comunità Montana ed il Comune potranno accedere liberamente a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

**Resta inteso che la realizzazione della manutenzione ordinaria quanto quella straordinaria da parte del Consorzio forestale è vincolata a idonee disponibilità finanziarie; qualora il Consorzio Forestale non avesse tali disponibilità non eseguirà la manutenzione né ordinaria né straordinaria di tali strade.**

Gli introiti derivanti dalla vendita dei permessi e delle sanzioni trasferite dalla Comunità montana di Valle Camonica saranno ripartite tra i Comuni aderenti al presente Regolamento secondo i criteri stabiliti e deliberati dall'Assemblea dei soci del Consorzio stesso. Quindi il Consorzio provvederà a comunicare ai singoli Comuni il resoconto economico annuo della gestione del presente regolamento.

Gli introiti dei singoli Comuni potranno eventualmente essere utilizzati dal Consorzio Forestale, in accordo con il Comune interessato, per cofinanziare interventi di manutenzione

straordinaria o di nuova realizzazione di viabilità purché tali interventi interessino strade inserite nel presente regolamento.

### **Art. 26 – Giornata delle strade**

Il Comune può istituire, riprendendo un'antica tradizione, le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento.

Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito è riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate.

Sono ammessi ad effettuare la “giornata delle strade” tutti i cittadini.

Ai partecipanti sarà riconosciuto il diritto al rilascio dell'Autorizzazione gratuita secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 11, su tutte le strade di cui al presente Regolamento, unicamente nell'anno di svolgimento della giornata della strada..

Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del “Capo Strada”, farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il “Capo Strada” annoterà nell'elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura “....partecipato Sig. .... in rappresentanza del Sig. ....”. In questo caso il rappresentato acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento.

Di dette opportunità sarà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all'albo comunale e sul territorio.

L'Assessore Comunale competente provvederà all'individuazione ed alla nomina di uno o più “Capi Strada” con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino (*il Consorzio forestale è a disposizione dell'amministrazione comunale per individuare la priorità degli interventi*). L'elenco di tutti i “Capi Strada” dovrà essere depositato presso il Comune per il rilascio dei permessi e tempestivamente comunicato al Consorzio Forestale.

La certificazione alla partecipazione alla “GIORNATA DELLE STRADE”, attestata dal “Capo Strada” e sottoscritta dal Comune, sarà trasmessa al Consorzio Forestale e costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito le Amministrazioni si riservano di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.

I permessi rilasciati si intendono validi per tutte le strade ricomprese nel Piano V.A.S.P. del Comune nonché di quelle di cui è gestore il Consorzio Forestale Pizzo Badile.

#### **Art. 27 – Aggiornamenti del Piano della VASP**

- La variazione dell'elenco delle strade regolamentate potrà essere effettuata dal Comune mediante Deliberazione di Giunta Comunale.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune, anche per il tramite del Consorzio Forestale, comunicherà alla Comunità Montana eventuali variazioni dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite entro 30 gg dalla Comunità Montana, la quale entro 60 gg provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.
- In sede di revisione del Piano d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del Comune, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade in progetto in esso contenute, contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana, nonché quelle esistenti su indicazione dei Comuni.
- In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 31/08, artt. 43-44, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.
- In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Comune è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.